



Nn. 1142 e 573-A

Relazione orale

Relatrice BIANCONI

**TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)**

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2011

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (n. 1142)

d’iniziativa dei senatori BOLDI, RIZZI e VICARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (n. 573)

**d’iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, ASTORE, MASCITELLI,
DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO e PARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1142

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	7

Disegni di legge

– n. 1142, testo d’iniziativa dei senatori Boldi ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 573, d’iniziativa dei senatori Caforio ed altri	»	24

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Sul disegno di legge e su emendamenti:

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

Roma, 28 settembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che la materia «professioni», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è di competenza concorrente e che pertanto le norme ivi previste, da considerarsi principi generali, sono di pertinenza della legislazione statale, esprime parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 14: la previsione di regolamenti di esecuzione statali in una materia di competenza concorrente appare, infatti, in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in base al quale allo Stato spetta la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva.

Si segnala, inoltre, la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti di cui agli articoli 1, comma 7, 10, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 1.

All'articolo 1, comma 8, si evidenzia altresì l'esigenza di conferire funzioni di vigilanza sugli ordini e sulle professioni anche ai competenti organi regionali.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.0.100 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso 3-*sexies*, sia soppressa la lettera *d*), in quanto la previsione di regolamenti di esecuzione statali in una materia di competenza concorrente appare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma della Costituzione;

– sull'emendamento 10.102 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di emanazione del regolamento ivi previsto;

– sull'emendamento 11.0.100 parere contrario, in quanto sembrano potersi compromettere competenze regionali;

- sull'emendamento 16.100 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di conferire funzioni di vigilanza sugli ordini e sulle professioni anche ai competenti organi regionali;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

Roma, 19 luglio 2011

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

Roma, 26 luglio 2011

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

Roma, 2 agosto 2011

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 3.1000 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Sul disegno di legge

(Estensore: MAZZATORTA)

Roma, 25 maggio 2010

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

su emendamenti

(Estensore: MAZZATORTA)

Roma, 13 luglio 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul disegno di legge

(Estensore: VACCARI)

Roma, 6 aprile 2011

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 1, comma 8, dopo la parola: «esercita», siano inserite le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

che all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «della presente legge», siano inserite le seguenti: «ivi compresa la gestione provvisoria di cui all'articolo 13,».

su emendamenti

(Estensore: VACCARI)

Roma, 30 giugno 2011

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 3.2, 5.1, 15.0.1 e 13.0.100.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**Sul disegno di legge**

(Estensore: VACCARI)

Roma, 22 luglio 2009

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge; valutato che il provvedimento, in quanto relativo all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, risulta riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 405 del 2005;

rilevato che il provvedimento in esame afferisce altresì – con riferimento alle disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo (articoli 7 e 8) – alla materia «professioni», demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato, a tale proposito, che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 353 del 2003 e nn. 319, 355 e 424 del 2005, ha avuto modo di precisare, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, che «dal complesso della legislazione statale già in vigore (...) si ricava (...) il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale»;

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOLDI ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione degli ordini)

1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui ai commi da 2 a 6, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nell'interesse del cittadino.

2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche.

3. I collegi delle ostetriche sono trasformati in ordini professionali delle ostetriche e degli ostetrici.

4. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione.

5. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini professionali delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica.

6. È istituito l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione.

7. Gli ordini professionali di cui al presente articolo sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale e finanziaria, e si articolano in federazioni nazionali e ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro **del lavoro**, della salute e **delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione degli ordini)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Gli ordini professionali di cui al presente articolo sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale e finanziaria, e si articolano in federazioni nazionali e ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 7 e sono approvati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

8. Il Ministero **del lavoro**, della salute e **delle politiche sociali** esercita la funzione di vigilanza sugli ordini e sulle professioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Istituzione degli albi)

1. Presso gli ordini delle professioni infermieristiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione di infermiere;
- b) albo della professione di infermiere pediatrico e delle vigilatrici d'infanzia.

2. Presso gli ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione di fisioterapista;
- b) albo della professione di logopedista;
- c) albo della professione di podologo;
- d) albo della professione di ortottista e assistente di oftalmologia;
- e) albo della professione di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8. Il Ministero della salute esercita, **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente**, la funzione di vigilanza sugli ordini e sulle professioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

1. In ogni capoluogo di regione, per ciascuno degli ordini professionali, è costituita la «Consulta regionale degli ordini provinciali», composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 3.

(Istituzione degli albi)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

f) albo della professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) albo della professione di terapeuta occupazionale;

h) albo della professione di educatore professionale.

3. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

l) albo della professione di assistente sanitario.

Art. 3.

(Dislocazione territoriale e organi degli ordini)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 1.000 unità, l'ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o **interregionale**.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Dislocazione territoriale e organi degli ordini)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 1.000 unità, l'ordine è costituito a livello interprovinciale o regionale.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

2. Sono organi degli ordini:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;
- c) l'assemblea degli iscritti;
- d) la commissione d'albo;
- e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro **del lavoro**, della salute **e delle politiche sociali** su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo, e sono indette nuove elezioni entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 4.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

2. Per gli iscritti all'albo che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali, previo nulla osta del Ministero **del lavoro**, della salute **e delle politiche sociali** fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro della salute su proposta della relativa federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. *Identico.*

Art. 5.

(Commissione disciplinare)

1. *Identico.*

2. Per gli iscritti all'albo che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle federazioni nazionali, previo nulla osta del Ministero della salute fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili all'iscritto:

a) se compiuti in qualità di dipendente pubblico, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

3. Gli oneri relativi al funzionamento della commissione sono a carico degli iscritti agli ordini della regione presso cui operano.

Art. 5.

(Organi delle federazioni nazionali)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Sono organi delle federazioni nazionali:

a) il consiglio nazionale;

b) il presidente;

c) il comitato centrale;

d) la commissione d'albo;

e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro **del lavoro**, della salute e **delle politiche sociali**. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 6.

(Statuti)

1. Gli statuti degli ordini e delle federazioni si attengono ai seguenti principi e criteri:

a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) se compiuti in qualità di dipendente privato, li segnala al datore di lavoro.

4. *Identico.*

Art. 6.

(Organi delle federazioni nazionali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 7.

(Statuti)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;

c) individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;

d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;

f) leale collaborazione con lo Stato e gli altri enti pubblici;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale;

h) attribuzione dei compiti degli organi, modalità di organizzazione e funzionamento dei medesimi;

i) disciplina della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*);

l) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli ordini;

m) criteri per la determinazione della pianta organica degli ordini e delle federazioni;

n) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni.

2. Gli statuti fissano altresì le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini al fine di assicurare il funzionamento delle federazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) disciplina della commissione di cui all'articolo **6**, comma 1, lettera *d*);

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

2. Gli statuti fissano altresì le misure annuali della contribuzione da parte degli ordini al fine di assicurare il funzionamento delle federazioni.

3. Gli statuti stabiliscono infine le modalità cui devono attenersi tutti gli ordini provinciali nella predisposizione di siti informatici, attraverso i quali sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, all'elenco degli iscritti, nonché alle sanzioni disciplinari

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione agli albi di cui alla presente legge è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 8;

b) godimento dei diritti civili;

c) buona condotta;

d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché all'articolo 8;

e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine. Per i soggetti di cui al comma 8 è necessario il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'ordine.

2. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 2 dell'articolo 1 gli infermieri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante, nonché le vigilatrici d'infanzia con titolo conseguito ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, ed equipollente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al citato regolamento di cui al decreto n. 70 del 1997.

3. Hanno facoltà di iscriversi all'ordine di cui al comma 3 dell'articolo 1 le ostetriche e gli ostetrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

applicare agli iscritti nel corso della loro attività lavorativa.

Art. 8.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché all'articolo **9**;

e) *identica.*

2. Hanno **diritto** di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 2 dell'articolo 1 gli infermieri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante, nonché le vigilatrici d'infanzia con titolo conseguito ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, ed equipollente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al citato regolamento di cui al decreto n. 70 del 1997.

3. Hanno **diritto** di iscriversi all'ordine di cui al comma 3 dell'articolo 1 le ostetriche e gli ostetrici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

4. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 4 dell'articolo 1 i fisioterapisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti - assistenti di oftalmologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i podologi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i tecnici della riabilitazione psichiatrica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, i terapisti occupazionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

5. Hanno facoltà di iscriversi all'ordine di cui al comma 5 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di radiologia medica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

6. Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di laboratorio biomedico di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici audiometristi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici di neurofisiopatologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante **o di titolo equipollente.**

4. Hanno **diritto** di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 4 dell'articolo 1 i fisioterapisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti - assistenti di oftalmologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i podologi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i tecnici della riabilitazione psichiatrica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, i terapisti occupazionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

5. Hanno **diritto** di iscriversi all'ordine di cui al comma 5 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di radiologia medica di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

6. Hanno **diritto** di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6 dell'articolo 1 i tecnici sanitari di laboratorio biomedico di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici audiometristi di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici di neurofisiopatologia di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

1995, n. 183, i tecnici ortopedici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audioprotesisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, gli igienisti dentali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, i dietisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

7. Hanno facoltà altresì di iscriversi agli albi e agli ordini di cui alla presente legge i possessori di titoli che, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono stati dichiarati equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3, e 4.

8. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.

9. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero **del lavoro**, della salute e **delle politiche sociali**.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1995, n. 183, i tecnici ortopedici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audioprotesisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, gli igienisti dentali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, i dietisti di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante.

7. Hanno **diritto** altresì di iscriversi agli albi e agli ordini di cui alla presente legge i possessori di titoli che, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono stati dichiarati equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. *Identico.*

9. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale nel rispetto della normativa generale in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero della salute.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

10. **Fatte salve le deroghe previste da norme speciali**, l'iscrizione agli albi e ordini di cui alla presente legge costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

11. Nel caso in cui si verificasse l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dal comma 1, il consiglio direttivo dell'ordine, dopo aver preliminarmente ascoltato l'interessato, può disporre la cancellazione dall'albo.

Art. 8.

(Altri titoli idonei per l'iscrizione agli albi)

1. Sono idonei ai fini dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge i titoli che, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono dichiarati equivalenti a quelli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge.

2. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è indicato l'ordine presso cui confluisce la nuova professione.

Art. 9.

(Accorpamento o separazione degli ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 14 è disposta dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** su proposta dell'assemblea degli iscritti all'ordine o agli ordini interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. L'iscrizione agli albi e ordini di cui alla presente legge costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

11. *Identico.*

Art. 9.

(Altri titoli idonei per l'iscrizione agli albi)

Identico

Art. 10.

(Accorpamento o separazione degli ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo **15** è disposta dal Ministro della salute su proposta dell'assemblea degli iscritti all'ordine o agli ordini interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

Art. 10.

(Istituzione di un ordine autonomo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, può essere costituito un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla presente legge, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la professione che chiede di costituirsi in ordine conti almeno 20.000 iscritti ai propri albi, e sia presente con un minimo di 500 operatori in almeno diciotto regioni;

b) gli iscritti agli altri albi dell'ordine di origine non siano complessivamente meno di 20.000 unità;

c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dagli iscritti all'albo della professione;

d) sia stato acquisito il parere della federazione nazionale.

2. L'ordine autonomo di cui al comma 1, è riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. A seguito del riconoscimento del nuovo ordine autonomo, si procede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli organi rappresentativi dell'ordine da cui si distacca il nuovo ordine autonomo, nonché di quest'ultimo.

4. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del nuovo ordine sono a totale carico degli iscritti all'ordine medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Istituzione di un ordine autonomo)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) sia stato acquisito il parere **favorevole** della federazione nazionale.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la procedura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine.

3. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti di cui al comma 1, lettera b), che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

Art. 11.

(Attività e funzioni)

1. Sono confermate, per i professionisti sanitari di cui alla citata legge n. 43 del 2006, le funzioni e le attività corrispondenti a ciascun profilo professionale, come definiti dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 12.

(Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero **del lavoro, della salute e delle politiche sociali** per ciascuna federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.

2. In prima applicazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro **del lavoro, della salute e delle politiche sociali** di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Attività e funzioni)

Identico

Art. 13.

(Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. A tal fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero della salute per ciascuna federazione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della commissione sono posti a carico delle federazioni nazionali.

2. In prima applicazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, si provvede

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

fessioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo comunicano al Ministero **del lavoro**, della salute **e delle politiche sociali** le designazioni di competenza.

Art. 13.

(Commissione di amministrazione temporanea degli ordini)

1. Con decreto del Ministro **del lavoro**, della salute **e delle politiche sociali** entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, per ciascuno degli ordini, una commissione straordinaria con l'incarico di amministrare gli ordini e di gestire il bilancio provvisorio fino all'elezione dei consigli direttivi.

2. La commissione di cui al comma 1, formata da non meno di tre componenti, è costituita da almeno un rappresentante per ciascuno degli albi facenti parte dell'ordine di cui si tratta.

3. Per il reperimento dei fondi necessari la commissione fissa l'entità del contributo a carico degli iscritti. L'elezione del consiglio direttivo è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo comunicano al Ministero della salute le designazioni di competenza.

Art. 14.

(Commissione di amministrazione temporanea degli ordini)

1. Con decreto del Ministro della salute, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, per ciascuno degli ordini, **di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 1**, una commissione straordinaria con l'incarico di amministrare gli ordini e di gestire il bilancio provvisorio fino all'elezione dei consigli direttivi.

2. *Identico.*

3. Per il reperimento dei fondi necessari la commissione fissa l'entità del contributo a carico degli iscritti. L'elezione del consiglio direttivo è indetta entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.

4. **Fino all'elezione dei consigli direttivi, restano in carica gli organi dei collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei collegi delle ostetriche e dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative federazioni nazionali che assumono, rispettivamente, la denominazione di consiglio direttivo dell'ordine professionale e di**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

Art. 14.

(*Regolamento di esecuzione*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina:

a) **le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 4;**

b) **la composizione, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli ordini e delle federazioni, le modalità di elezione degli stessi nel rispetto dei criteri di democraticità e le incompatibilità;**

c) **l'organizzazione degli ordini a livello territoriale;**

d) **le condizioni per la tenuta degli albi, per l'iscrizione agli stessi, l'equivalenza dei titoli ai fini dell'iscrizione nonché la cancellazione dagli albi.**

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 15.

(*Gestioni previdenziali*)

1. Per gli appartenenti agli ordini delle professioni di cui alla presente legge sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comitato centrale della federazione nazionale.

Art. 15.

(*Regolamento di esecuzione*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, **senta la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina **esclusivamente i profili attinenti all'organizzazione degli ordini e degli albi, nonché i profili relativi alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari.**

soppressa;

soppressa;

soppressa;

soppressa.

2. *Identico.*

Art. 16.

(*Gestioni previdenziali*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono a totale carico degli iscritti.

2. Le spese di istituzione e funzionamento delle federazioni sono a carico dei rispettivi ordini.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Norme di rinvio)

Identico

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, **ivi comprese le spese relative alla gestione provvisoria di cui all'articolo 14**, sono a totale carico degli iscritti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 19.

(Riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie)

1. All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Boldi ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento degli attestati per l'abilitazione alle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione, alla professione sanitaria ostetrica ed equipollenti, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

DISEGNO DI LEGGE N. 573

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAFORIO ED ALTRI

—

CAPO I

DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 1.

(Istituzione degli ordini)

1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino.

2. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, a carattere nazionale, ausiliari dello Stato, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione adottando lo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Gli statuti sono predisposti ai sensi dell'articolo 18 e sono approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che esercita la funzione di vigilanza sugli ordini.

Art. 2.

(Aree professionali)

1. Gli ordini operano nell'ambito delle aree professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

2. Nell'ambito dell'area delle professioni della riabilitazione sono istituiti i seguenti ordini:

a) l'ordine delle professioni della riabilitazione, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

1) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665;

2) albo della professione sanitaria di podologo, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666;

3) albo della professione sanitaria di logopedista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742;

4) albo della professione sanitaria di ortottista - assistente di oftalmologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743;

5) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56;

6) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182;

7) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136;

8) albo della professione sanitaria di educatore professionale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520;

b) l'ordine della professione sanitaria di fisioterapista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, presso il quale è istituito l'albo dei fisioterapisti.

3. Nell'ambito dell'area delle professioni tecnico-sanitarie sono istituiti i seguenti ordini:

a) l'ordine delle professioni tecnico-sanitarie, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

1) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667;

2) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668;

3) albo della professione sanitaria di dietista, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744;

4) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183;

5) albo della professione sanitaria di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316;

6) albo della professione sanitaria di igienista dentale, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137;

b) l'ordine della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, presso il quale è istituito l'albo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

4. Nell'ambito dell'area delle professioni tecniche della prevenzione è istituito l'ordine delle professioni tecniche della prevenzione presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58;

b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.

5. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e alla legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono trasformati in ordine professionale delle professioni sanitarie infermieristiche, che opera nell'ambito dell'area professionale delle professioni infermieristiche. Presso l'ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono istituiti i seguenti albi:

a) albo della professione sanitaria di infermiere, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739;

b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70.

6. I collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sono trasformati in ordine professionale della professione sanitaria di ostetrica e di ostetrico, che opera nell'ambito dell'area della professione ostetrica. Presso l'ordine è istituito l'albo della professione sanitaria di ostetrica e di ostetrico, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740.

7. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e alla legge 31 gennaio 1983, n. 25, sono trasformati in ordine professionale della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, che opera nell'ambito dell'area professionale delle professioni tecnico-sanitarie. Presso l'ordine è istituito l'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746.

8. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi sono a totale carico degli iscritti.

Art. 3.

(Dislocazione territoriale)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'ordine non superi le 600 unità, l'ordine è costituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le rispettive federazioni nazionali e gli ordini interessati, può disporre, con proprio decreto, la modifica delle circoscrizioni, scorporando un ordine o accorpando più ordini, tenuto conto del numero degli iscritti e della sussistenza di ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico.

3. Su richiesta di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli ordini di cui alla presente legge. Alla consulta sono conferite le funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)* e *f)* nei rapporti con l'amministrazione regionale. Lo statuto della consulta è approvato dalla maggioranza degli ordini interessati e il consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla federazione nazionale e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le spese di funzionamento sono a carico degli ordini territoriali interessati.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi degli ordini professionali:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) l'assemblea degli iscritti;

d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

(Attribuzioni degli organi)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ordine, convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e sottopone a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.

2. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Per la revoca il consiglio delibera a maggioranza assoluta. Deliberata la revoca il consiglio, mediante nuova elezione, provvede alla sostituzione del soggetto revocato. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.

3. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare, tenere, aggiornare gli albi degli iscritti e pubblicarli entro il 31 marzo di ogni anno;

b) curare l'osservanza dell'ordinamento professionale e delle disposizioni concernenti la professione;

c) vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine;

d) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

e) favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;

f) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei prov-

vedimenti che comunque possono interessare l'ordine;

g) costituire una commissione conciliativa, disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 27, composta da componenti dell'ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di interpersi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, ivi comprese valutazioni di spese e onorari, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

h) interpersi, se richiesto, nelle controversie tra sanitari per questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, esprimendo il suo parere sulle controversie stesse;

i) stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine.

4. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nelle materie di cui alla lettera a) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nella materia di cui alla lettera i), chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti.

6. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme che regolano l'attività dell'ente nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione desumibili dal codice civile, con particolare riferimento all'assetto organizzativo e contabile adottato dall'ente ed al suo funzionamento. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Negli ordini territoriali con numero di iscritti inferiore a cento le funzioni

di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possono essere affidati ad un solo revisore. Ai fini del contenimento dei costi, più ordini limitrofi possono eleggere un unico collegio dei revisori contabili.

7. L'assemblea degli iscritti è convocata almeno un mese prima dello svolgimento della seduta e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6.

(Commissione disciplinare)

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni albo, la commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore.

2. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

3. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 27 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

Art. 7.

(Elezione degli organi)

1. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dall'ordine. Il mandato dura tre anni a far data dall'insediamento.

2. Il consiglio direttivo è composto di tredici membri, se gli iscritti all'ordine non superano i cinquecento; di quindici se gli iscritti all'ordine superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento; di ventuno se gli iscritti all'ordine superano i mille e cinquecento.

3. È garantita ad ogni iscritto, in merito ai reclami o alle irregolarità relative alle operazioni di voto, la possibilità di ricorrere secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 27.

4. Il consiglio dura in carica tre anni, e le procedure per la sua rielezione devono essere attivate entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno un mese prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito *internet* dell'ordine. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

5. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche.

6. Nella medesima sessione in cui è eletto il consiglio direttivo, sono eletti i componenti del collegio dei revisori contabili scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. Ogni collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente.

7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 27 sono stabiliti le modalità e le procedure elettorali nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) elezione a scrutinio segreto;

b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli iscritti senza distinzioni di albo di appartenenza;

c) elezione del consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al 10 per cento o con premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli ordini, al fine di garantire la governabilità dell'ente;

d) presentazione della lista, ai fini della sua ammissibilità, da un numero di iscritti triplo rispetto a quelli da eleggere e previsione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, che sono tratti dagli albi di appartenenza;

e) individuare gli eletti, per ciascuna lista, a partire da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine decrescente a partire da coloro che appartengono agli albi con il maggior numero di iscritti, assicurando comunque la presenza nel consiglio di almeno un iscritto per ogni albo;

f) prevedere, se nessuna lista è presentata, che tutti gli iscritti siano eleggibili;

g) prevedere di effettuare le operazioni di voto, da svolgersi nell'arco di tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con possibilità di istituire seggi decentrate. La votazione è valida quando abbia partecipato almeno un decimo degli iscritti;

h) assicurare da parte dell'ordine la tempestiva informazione circa le liste;

i) prevedere il riconoscimento dell'elettorato, attivo e passivo, agli iscritti in regola con i contributi;

l) prevedere l'esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali.

8. Il ricorso avverso i risultati delle elezioni è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro tre mesi.

Art. 8.

(Scioglimento del consiglio direttivo)

1. I consigli direttivi possono essere sciolti, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che deve deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di inerzia da parte del consiglio nazionale provvede d'ufficio il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il comitato centrale delle relative federazioni.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la rispettiva federazione nazionale. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio direttivo si procede alle nuove elezioni.

Art. 9.

(Rapporti tra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari)

1. Gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel ri-

spetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro.

2. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.

CAPO II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 10.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 è necessario:

a) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo di studio universitario o titolo equipollente ed essere abilitato all'esercizio professionale, salvo quanto disposto dall'articolo 11;

e) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine. Per i soggetti di cui al comma 3 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'ordine.

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione all'albo devono aver ottenuto l'autorizzazione o il riconoscimento dei titoli, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.

3. Fatta salva la normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano,

per i cittadini non appartenenti ad un Paese dell'Unione europea l'iscrizione all'albo è, comunque, subordinata al riconoscimento del titolo effettuato secondo la normativa vigente.

4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

Art. 11.

(Titoli equivalenti)

1. Hanno diritto di iscriversi all'albo professionale i possessori di titoli riconosciuti equivalenti in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è recepito l'accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, e sono individuate le procedure per l'adozione dei provvedimenti di equivalenza.

Art. 12.

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo è dichiarata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- a) perdita della cittadinanza italiana o comunitaria o del godimento dei diritti civili;
- b) trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto, salvo quanto disposto dal comma 3;
- c) trasferimento ad altro ordine;
- d) trasferimento del domicilio professionale in altra circoscrizione;

- e) rinuncia all'iscrizione;
- f) annullamento o comunque cessazione degli effetti del riconoscimento di cui al comma 3 dell'articolo 10;
- g) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

2. La cancellazione, tranne i casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non può essere pronunciata se non previa audizione dell'interessato, che ha facoltà di proporre memorie scritte o di chiedere che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni.

3. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1, il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta e continuando a versare i dovuti contributi, l'iscrizione all'albo dell'ordine di appartenenza.

CAPO III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 13.

(Istituzione)

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Sono organi delle federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il comitato centrale;
- d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 14.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e commissioni

di albo e dai membri eletti di cui al comma 2.

2. Nel caso in cui in un ordine provinciale un albo professionale abbia un numero di iscritti superiore a 10.000, il membro risultato eletto nel consiglio direttivo che abbia raccolto un numero di voti eguale o superiore al 30 per cento partecipa di diritto al consiglio nazionale in misura proporzionale ai voti conseguiti.

3. Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione su proposta del comitato centrale.

4. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.

5. Il consiglio nazionale elegge il collegio dei revisori contabili, avente la medesima composizione e funzioni dei collegi operanti presso gli ordini.

Art. 15.

(Comitato centrale)

1. Le federazioni sono dirette da un comitato centrale, che dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri se gli iscritti ai rispettivi ordini non superano le 50.000 unità, da tredici membri se superano le 50.000 unità.

2. I comitati centrali sono eletti dal consiglio nazionale entro i primi sei mesi dell'anno successivo alla elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Ciascun ordine dispone di un voto per ogni 100 iscritti e frazione di 100 iscritti al rispettivo albo.

3. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dagli ordini.

4. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresi-

dente, un tesoriere ed un segretario. Con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato.

5. Presso la federazione è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. La commissione è composta da tre membri eletti dai consiglieri degli ordini appartenenti all'albo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 27. Il comitato centrale convoca la commissione che esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima.

6. Al comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:

a) rappresentare la categoria a livello nazionale;

b) vigilare, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

c) vigilare sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento professionale;

d) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini;

e) promuovere e favorire, a livello nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5;

f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;

g) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini;

h) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 5;

i) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini;

l) emanare il codice deontologico, previa consultazione con gli ordini, al fine di assicurare il corretto esercizio della professione nell'interesse della collettività e a presidio del decoro e prestigio della professione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;

m) esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei consiglieri degli ordini;

n) garantire l'amministrazione della federazione nazionale;

o) concorrere alla determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

p) garantire una corretta informazione circa le modalità di esercizio della professione.

7. Contro i provvedimenti adottati ai sensi della lettera i) del comma 6 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16.

(Presidente della federazione nazionale)

1. Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 17.

(Scioglimento del comitato centrale)

1. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine della provincia. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede alle nuove elezioni.

Art. 18.

(Principi degli statuti)

1. Gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni si attengono al rispetto dei principi costituzionali, e ai seguenti principi:

a) democraticità;

b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;

c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale partecipazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;

d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

e) trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso l'esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intraprese d'ufficio che ad impulso di parte;

f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri enti pubblici e con i cittadini;

g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.

CAPO IV

DELLA COSTITUZIONE DI UN UNICO
ORDINE PER PIÙ PROVINCE E
DELLA COSTITUZIONE DI UN
ORDINE SPECIFICO PER UNA
PROFESSIONE SANITARIA

Art. 19.

(Accorpamento degli ordini)

1. La riorganizzazione a livello territoriale degli ordini secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 27 è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta della maggioranza assoluta degli iscritti riuniti in assemblea e previo parere della federazione nazionale.

Art. 20.

(Istituzione di un ordine autonomo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, per la costituzione di un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla presente legge devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) la professione che chiede di costituirsi in ordine deve avere non meno di 20.000 iscritti ai propri albi, ed essere presente con un numero minimo di 500 operatori in almeno diciotto regioni;

b) gli iscritti agli altri albi della federazione di origine non devono essere inferiori alle 20.000 unità;

c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo deve essere adottata dalla maggioranza degli iscritti agli albi della professione;

d) deve essere acquisito il parere della federazione nazionale.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la procedura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine.

3. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti agli albi dell'ordine di cui faceva parte la professione che si costituisce in ordine autonomo, che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario.

4. Successivamente all'istituzione del nuovo ordine, si provvede alla rideterminazione degli ambiti territoriali e alla elezione degli organi rappresentativi dell'ordine di cui faceva parte la professione costituita in ordine autonomo.

5. All'albo di nuova costituzione si applicano tutte le disposizioni della presente legge.

6. Gli oneri per la costituzione del nuovo ordine sono a totale carico degli iscritti al nuovo ordine.

CAPO V

DELLA COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI
SANITARIE

Art. 21.

*(Estensione della giurisdizione
della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie)*

1. Ai professionisti di cui al presente decreto legislativo si applicano le norme di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Ai fini di cui al comma 1 la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna

delle professioni di cui all'articolo 2, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per ciascuna professione e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Commissione per l'amministrazione temporanea degli ordini)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina per ciascuno degli ordini e degli albi, una commissione straordinaria, con l'incarico di amministrare gli ordini e gestire il bilancio provvisorio fin quando non saranno eletti i consigli direttivi. Per il reperimento dei fondi necessari si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera i). L'elezione dei consigli direttivi ha luogo non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali.

3. La Commissione si occupa dell'organizzazione e dello svolgimento delle operazioni di voto per la prima elezione dei consigli direttivi.

4. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

Art. 23.

(Commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina con proprio decreto e per ciascuna delle categorie professionali di cui alla presente legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le federazioni nazionali e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali. Tali elezioni hanno luogo non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27.

2. Per le professioni già costituite in federazioni, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale.

Art. 24.

(Norma transitoria concernente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. In prima applicazione della presente legge e nelle more dell'acquisizione delle designazioni delle rispettive federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia si provvede alla integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Ai fini della formulazione della proposta, le associazioni maggiormente rappresentative di cui alla tabella contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, come sostituita dal decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006, comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le designazioni della componente professionale.

Art. 25.

(Gestioni previdenziali)

1. Per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle norme vigenti.

Art. 26.

(Professioni sanitarie di nuova costituzione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle professioni sanitarie di nuova costituzione. A tal fine il decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante l'individuazione del nuovo albo professionale indica l'ordine in cui confluiscono gli esercenti la neoinstituita professione.

Art. 27.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento di esecuzione contenente le norme relative alle modalità di elezione dei componenti dei consigli direttivi degli ordini e dei comitati centrali delle federazioni nazionali, alla composizione e modalità di funzionamento delle commissioni conciliative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), alla tenuta degli albi, alle iscrizioni

ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce che gli statuti degli ordini regolino in tutto o in parte le previsioni di cui al medesimo comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 28.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. Alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, la parola «anche» è soppressa;
- b) l'articolo 4 è abrogato.

